

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/C (2004/2005)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 5 luglio 2004,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DELLA RECLAMANTE CON IL CALCIATORE CAMINATI PIER PAOLO** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 26.03.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal San Marino Calcio di Serravalle (Repubblica di San Marino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

.....

**2 - APPELLO DEL CALCIATORE MALDONADO RUBEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.04.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Maldonado Ruben e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**3 – APPELLO DEL CALCIATORE SOVIERO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.09.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Soviero Salvatore e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**4 – APPELLO DEL CALCIATORE DE LUCA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore De Luca Daniele, riduce al 31.12.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Sperandio Dr. Sandro, Verusio Dr. Francesco, Fontana Avv. Giuseppe - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio

**5 – APPELLO DELL'A.C. ERCOLANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 161 del 14.5.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ercolano di Ercolano (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**6 – APPELLO DELL'U.S. RACALMUTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MERULLA SALVATORE E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA STESSA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 03.06.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Racalmuto di Racalmuto (Agrigento). Dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**7 – APPELLO DELL'A.C. UNIONE DELLE VALLI AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DI € 3.615,00 PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COME DA COM. UFF. N. 1 DEL 05.7.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 04.6.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Unione delle Valli di San Sosti (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

-----  
Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 6 luglio 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro